

COMUNE DI MEANA SARDO

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
-----------------	---

L'anno duemilaquindici questo giorno diciassette del mese di giugno alle ore 08,00 in Meana Sardo nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

		Presente	Assente
NOCCO ANGELO	Sindaco	*	
CONTINI BARTOLOMEO	Assessore	*	
URRU GIUSEPPE	Assessore		*
CARBONI ANTONIO A.	Assessore	*	

Con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Piera Pisano.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

il comma 611 dell'art. 1 della Legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone quanto segue:

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 commi da 27 a 29, della Legge 24/12/2007, n. 244 e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il nuovo andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

CONSIDERATO che detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi da 27 a 29, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall’art. 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni”.

In particolare, il comma 27 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”. E stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici”;

DATO ATTO che il successivo comma 28 prevede che “l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti”. Altresì il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell’art. 1 comma 569 della legge n. 147 del 2013.

ATTESO che il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:

“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito Internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33”;

ACCERTATO che il Comune di Meana Sardo detiene n. 2 partecipazioni nelle seguenti Società e Consorzi:

denominazione	Attività svolta	% di partecipazione
ABBANO spa	Gestione del servizio idrico integrato	0,143054359
A.T.O. Consorzio	Organizzazione del servizio idrico integrato	0,14751908

ESAMINATO l’allegato piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate;

RITENUTO di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione propositiva di cui all’art. 48 comma 2 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile;